



CODICE PENALE

Art. 702 c.p.

Omessa custodia di armi

E' punito con l'ammenda fino a lire mille chiunque, anche se provveduto della licenza di porto d'armi:

1° consegna o lascia portare un'arma a persona di eta' minore dei quattordici anni, o a qualsiasi persona incapace o inesperta nel maneggio di essa;

2° trascura di adoperare, nella custodia di armi, le cautele necessarie a impedire che alcuna delle persone indicate nel numero precedente giunga a impossessarsene agevolmente;

3° porta un fucile carico in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone.

Versione in vigore dal 26 ottobre 1930 secondo Normattiva, non più in vigore dal 13 luglio 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice penale
Estremi	Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
Libro	Terzo — Delle contravvenzioni in particolare
Titolo	Primo — Delle contravvenzioni di polizia
Capo	I — Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
Sezione	III — Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
Paragrafo	4 — Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l'incolumità individuale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1930

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

[https://ratiolegis.it/codice-penale/art-702-omessa-custodia-di-armi/
versione/0](https://ratiolegis.it/codice-penale/art-702-omessa-custodia-di-armi/versione/0)



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it